

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 2019, n. 3

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
(GU n.20 del 18-5-2019)

Capo I Affari istituzionali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3
dell'11 gennaio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di

accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n. 22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002);

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario procedere all'inserimento di una nuova disposizione nella legge regionale n. 1/2009 per la declinazione normativa della competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di «Data protection» regionale;

2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, adeguano la legge regionale n. 4/2008 con la previsione, per il Consiglio regionale, di disposizioni sulla competenza dirigenziale relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del nuovo sistema di Data protection regionale, analogamente a quanto viene disposto per i dirigenti della Giunta regionale;

3. Si adegua, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, la durata degli incarichi dirigenziali a quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che ha eliminato il meccanismo di spoil system con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, quindi non relativi a posizioni apicali. Gli incarichi dirigenziali dunque non possono avere durata inferiore a tre anni ne' superiore a cinque;

4. E' necessario l'adeguamento della legge regionale n. 1/2009 e

della legge regionale n. 4/2008 al nuovo testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che attualmente prevede la cadenza triennale per l'adozione del piano del fabbisogno di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;

5. E' opportuno dare all'oggetto disciplinato dall'art. 32, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») una più corretta collocazione nell'ambito della legge regionale n. 1/2009;

6. Il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico), prevede casi di obbligatorietà di svolgimento del dibattito pubblico per le opere pubbliche nazionali. La legge regionale n. 46/2013 stabilisce che, anche in alcune fattispecie di opere nazionali, si svolga il dibattito pubblico disciplinato dalla stessa legge regionale n. 46/2013: e' quindi necessario evitare la duplicazione di processi partecipativi su uno stesso oggetto;

7. E' opportuno eliminare dall'ordinamento la legge regionale n. 22/2006, istitutiva della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana, in quanto la stessa e' stata dichiarata estinta nel 2017, essendo divenuto impossibile il raggiungimento dello scopo dell'ente;

8. La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), prevede che le commissioni di degustazione, cioè gli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico dei vini a Denominazione di origine protetta (DOP), vengano individuate dai competenti organismi di controllo per le relative Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e Denominazioni di origine controllata (DOC) e non più dalle regioni, secondo le procedure e le modalità stabilite con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale decreto doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 238/2016 e, quindi, entro l'11 gennaio 2018, ma a oggi non risulta ancora emanato. E' pertanto necessario prorogare la durata in carica delle commissioni di degustazione fino al 31 dicembre 2019;

9. Al fine di adempiere l'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale 25 maggio 2018, n. 25 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla legge regionale n. 10/2010 e alla legge regionale n. 46/2013) e' necessario abrogare alcune norme della legge regionale n. 10/2010 novellate dalla stessa legge regionale n. 25/2018, che presentano profili di contrasto con la direttiva n. 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e con la normativa statale di recepimento, come recentemente modificata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114). Tale abrogazione e' necessaria per eliminare la previsione di obblighi informativi non pertinenti alla procedura di

assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale (VIA) e di modalita' di espletamento della VIA difformi dal modello procedurale del provvedimento autorizzatorio unico regionale, introdotto dal citato decreto legislativo n. 104/2017;

10. E' necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimita' costituzionale, eliminare la disposizione relativa all'assegnazione al Consorzio per la zona industriale Apuana del contributo straordinario di € 500.000,00 stanziato sull'esercizio di bilancio 2018, per il possibile contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con l'art. 108, paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e art. 45, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Di conseguenza si modifica l'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015, e si abroga l'art. 3 della legge regionale n. 37/2018.

11. Anche al fine di un efficace completamento del percorso di concertazione sul piano regionale cave (PRC), e' opportuno prorogare il termine per l'adozione del medesimo PRC previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 35/2015;

12. E' opportuno procedere a una serie di adeguamenti (terminologici, di rinvii normativi) alla legge regionale n. 86/2016 in materia di turismo;

13. E' necessario modificare gli articoli 7-bis, 14, 17 e 18 della legge regionale n. 32/2002 per aggiornare i rinvii normativi, contenuti nelle citate disposizioni, ai cambiamenti sopravvenuti nelle discipline relative, rispettivamente, al trattamento dei dati personali, ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai contratti pubblici e agli indicatori di accertamento delle condizioni economiche per l'accesso ad alcune prestazioni;

14. E' opportuno precisare che la previsione, inserita dalla legge regionale 3 luglio 2018, n. 33 (Disposizioni procedurali in materia di viabilita' regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 e all'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35), secondo cui la variante acquista efficacia una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, non intende prescindere dall'accertamento delle condizioni previste dalla vigente normativa ai fini dell'applicazione della VAS, volendosi riferire esclusivamente agli adempimenti connessi all'approvazione della variante che dovra' essere effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale;

15. La legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali nn. 31/2000, 22/2002, 40/2005, 14/2007, 53/2008, 9/2010, 21/2010, 65/2014, 69/2014, 1/2015, 22/2016) ha operato un vasto adeguamento delle norme regionali in materia di programmazione settoriale per coordinarle con il nuovo assetto degli strumenti di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). A seguito di tale operazione sono rimaste alcune disposizioni da coordinare, e vi si provvede con la presente legge;

16. Si rende opportuno, in seguito alla prima applicazione della norma, prevedere che non sia consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni;

17. In relazione alle strutture regionali del governo clinico e'

necessario adeguare il testo dell'art. 43 alle modifiche della legge regionale n. 40/2005 apportate con la legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005);

18. E' necessario colmare una lacuna normativa che si e' venuta a creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area vasta, operata dalla legge regionale n. 40/2018;

19. E' opportuno, al fine di rendere piu' agevole la lettura del testo, accorpate all'interno dello stesso art. 49-septies della legge regionale n. 40/2005, dedicato alla struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico (OTGC), le due disposizioni che attribuiscono al dirigente regionale del settore competente in materia di governo clinico il ruolo di segretario delle due articolazioni interne dell'OTGC;

20. E' opportuno integrare l'art. 100 della legge regionale n. 40/2005 al fine di specificare che le aziende sanitarie verso le quali l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) esercita le sue funzioni possono essere tutte quelle ricomprese nel capo I (Aziende sanitarie) del titolo IV (Ordinamento) della medesima legge regionale n. 40/2005;

21. E' necessario equiparare le modalita' di convocazione della conferenza di copianificazione per i piani strutturali intercomunali a quelle previste per i singoli comuni;

22. E' opportuno disciplinare il divieto di rinomina in qualita' di membro della commissione per il paesaggio operante in forma associata per i soggetti gia' precedentemente nominati nelle singoli commissioni comunali del paesaggio, avendo gia' operato per parte del territorio dell'Unione;

23. E' necessario chiarire che la norma transitoria della legge regionale n. 41/2018 intende escludere dall'ambito della sua applicazione i piani attuativi convenzionati e gli interventi gia' convenzionati alla data della sua entrata in vigore;

Approva la presente legge:

Art. 1

Disposizione finanziaria.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 53/2018

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla legge regionale n. 57/2017, alla legge regionale n. 77/2016 ed alla legge regionale n. 69/2011), le parole: «Missione 2» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 20» in entrambe le ricorrenze.

Art. 2

Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Modifiche all'art. 35-ter della legge regionale n. 38/2007.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 35-ter della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro) e' sostituito dal seguente: «Nell'avviso di manifestazione di interesse e' indicato che sono invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, l'intenzione di avvalersi della facolta' di cui al primo capoverso e le modalita' di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.».

2. Al comma 2 dell'art. 35-ter della legge regionale n. 38/2007 le parole: «nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'avviso.».

Art. 3

Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006. Modifiche all'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007.

1. Al comma 1 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007 dopo le parole: «opere pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività tecniche di cui al medesimo art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006.».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 71-bis della legge regionale n. 38/2007, dopo le parole: «le attività di progettazione» sono aggiunte le seguenti: «e le altre attività tecniche di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006.».

Art. 4

Dirigenti. Inserimento dell'art. 9-bis
nella legge regionale n. 1/2009

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Soggetti delegati al trattamento dei dati personali).
- 1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.».

Art. 5

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Segretario generale. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale) e' aggiunta la seguente:

«j-bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento.».

Art. 6

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Direttori di area. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2008 e' aggiunta la seguente:

«h-bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento.»

Art. 7

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Dirigenti di settore. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 20 della legge

regionale n. 4/2008 e' aggiunta la seguente:

«f-bis) esercita le competenze delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui e' responsabile.».

Art. 8

Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Posizioni dirigenziali individuali. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 4/2008.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 4/2008 e' aggiunto il seguente:

«l-bis) Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall'Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali.».

Art. 9

Durata incarichi dirigenziali e modifica degli incarichi assegnati. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2009.

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni ne' superiore a cinque e sono rinnovabili.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2009 e' inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 e' efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.».

Art. 10

Durata degli incarichi dirigenziali.
Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 4/2008

1. L'art. 25 della legge regionale n. 4/2008 e' sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Durata degli incarichi dirigenziali). - 1. L'incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale e' attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed e' rinnovabile.».

Art. 11

Mobilita' dei dirigenti.
Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:

a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;

b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;

c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.».

Art. 12

Mobilita', trasferimento e comando dei dirigenti.
Modifiche all'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008

1. Al comma 2 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008 dopo le parole: «Consiglio regionale» sono inserite le seguenti: «o modificare l'incarico attribuito».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 4/2008 e' aggiunto il seguente periodo: «Puo' inoltre assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato, sentito il direttore di area.».

Art. 13

Programmazione del fabbisogno di personale.
Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2009 e' sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, determina con deliberazione gli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale.».

Art. 14

Programmazione del fabbisogno di personale. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 4/2008.

1. La lettera d) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 4/2008 e' sostituita dalla seguente:

«d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;».

Art. 15

Incarichi extraimpiego autorizzabili.
Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 1/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2009, dopo le parole: «societa' sportive dilettantistiche,» e' inserita la seguente: «associazioni,».

Art. 16

Vigilanza. Modifiche all'art. 34-octies
della legge regionale n. 40/2009

1. Al comma 3 dell'art. 34-octies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa) dopo le parole: «Presidente della Giunta regionale.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di parita' prevale il voto del Presidente della Giunta regionale».

Art. 17

Partecipazione alle politiche regionali.
Modifiche al preambolo della legge regionale n. 46/2013

1. Nel preambolo della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) dopo il capoverso «Vista la risoluzione Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 168 (In merito agli orientamenti per la revisione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 «Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»)» e' inserito

il seguente visto:

«Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico);».

Art. 18

Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito pubblico. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 46/2013.

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 46/2013 e' aggiunta la seguente:

«b-bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalita' di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) prevede lo svolgimento del dibattito pubblico ivi disciplinato.».

Art. 19

Fondazione del Consiglio regionale.
Abrogazione della legge regionale n. 22/2006

1. La legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana) e' abrogata.

Capo II Agricoltura

Art. 20

Commissioni di degustazione. Norme transitorie.
Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 73/2017

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Capo III Ambiente

Art. 21

Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilita'.
Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 10/2010.

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA») e' abrogata.

Art. 22

Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010

1. I commi 6 e 7 dell'art. 73-bis della legge regionale n. 10/2010 sono abrogati.

Art. 23

Contributo finanziario al Consorzio ZIA. Modifiche all'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015.

1. Al comma 2 dell'art. 32-septies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016) le parole: «€ 1.200.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «€ 700.000,00».

2. Il comma 3-ter dell'art. 32-septies della legge regionale n. 82/2015 e' abrogato.

Art. 24

Consorzio ZIA. Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 37/2018.

1. L'art. 3 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) e' abrogato.

Art. 25

Validita' dei piani regionali e provinciali per le attivita' estrattive. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 35/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014) le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2019».

Capo IV Attività produttive

Art. 26

Regolamento di attuazione.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 86/2016

1. La lettera r) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e' sostituita dalla seguente:

«r) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida turistica, di cui all'art. 105, comma 1, lettera a);».

2. La lettera s) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2016 e' sostituita dalla seguente:

«s) i titoli di studio per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all'art. 115, comma 1);».

3. La lettera u) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 86/2016 e' sostituita dalla seguente:

«u) i titoli di studio universitari per l'accesso diretto all'esame per l'esercizio della professione di guida ambientale, di cui all'art. 123, comma 1, lettera a).».

Art. 27

Cabina di regia del turismo.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 86/2016

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «delle attivita' di promozione turistica previste dal piano annuale di promozione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di

promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) sono sostituite dalle seguenti: «degli indirizzi per l'elaborazione del programma operativo dell'Agenzia regionale di promozione turistica, di cui all'art. 6-bis della legge regionale n. 22/2016».

Art. 28

Composizione e servizi degli alberghi diffusi.
Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «dalla struttura principale» sono sostituite dalle seguenti: «dai singoli alloggi».

Art. 29

Divieti di vendita e di affitto.
Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 86/2016 le parole: «nei camping-village» sono soppresse.».

Art. 30

Commercializzazione di servizi turistici.
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 86/2016

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 86/2016 e' sostituito dal seguente:

«1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformita' alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva n. 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo).».

Art. 31

Locazioni turistiche.
Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva n. 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio in materia di ordinamento e mercato del turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011».

Art. 32

Stabilimenti balneari.
Modifiche all'art. 75 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 2 dell'art. 75 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «le cure elioterapiche» sono sostituite dalle seguenti: «i trattamenti elioterapici».

2. Al comma 5 dell'art. 75 della legge regionale n. 86/2016, la parola: «ricettiva» e' sostituita dalla seguente: «ricreativa».

Art. 33

Definizione e attivita' delle agenzie di viaggio e turismo.
Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «34 del» sono sostituite dalle seguenti: «33, comma 1, lettera c) dell'allegato 1 al».

Art. 34

Garanzie a favore del viaggiatore. Polizze assicurative.
Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 86/2016

1. La rubrica dell'art. 91 della legge regionale n. 86/2016 e' sostituita dalla seguente: «Garanzie a favore del viaggiatore».

2. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, comma 1, del decreto legislativo n. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «viaggiatore, ai sensi dell'art. 47, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011».

3. Al comma 2 dell'art. 91 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «dell'art. 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 47, commi 2 e 3, dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 79/2011».

Art. 35

Esercizio dell'attivita' di organizzazione di viaggio.
Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 5 dell'art. 97 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «titolo I, capo I del» sono sostituite dalle seguenti: «titolo VI, capo I, dell'allegato 1 al».

Art. 36

Organizzazione occasionale di viaggi.
Modifiche all'art. 98 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 98 della legge regionale n. 86/2016, dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni».

Art. 37

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 86/2016

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 86/2016 e' abrogata.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 86/2016 le parole: «, oppure contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 97, comma 2» sono soppresse.

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 86/2016 e' abrogata.

Art. 38

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 112 della legge regionale n. 86/2016

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 112 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «di cui al d.m. Beni culturali 11 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 104, comma

3».

Art. 39

Definizione dell'attività di accompagnatore turistico.
Modifiche all'art. 114 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 114 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «all'art. 6 del» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 dell'allegato 1 al».

Art. 40

Definizione dell'attività di guida ambientale.
Modifiche all'art. 122 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 1 dell'art. 122 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «all'art. 6 del» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 dell'allegato 1 al».

Art. 41

Esercizio della professione.
Modifiche all'art. 123 della legge regionale n. 86/2016

1. Al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 123 della legge regionale n. 86/2016, le parole: «tra quelli indicati nel regolamento,» sono soppresse.

Art. 42

Corsi di qualificazione e specializzazione.
Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 86/2016

1. Al comma 2 dell'art. 125 della legge regionale n. 86/2016 la parola: «specialita'» e' sostituita dalla seguente: «articolazione».».

Art. 43

Allegato A. Inserimento dell'art. 160-bis
nella legge regionale n. 86/2016

1. Dopo l'art. 160 della legge regionale n. 86/2016 e' inserito il seguente:

«Art. 160-bis (Inserimento dell'Allegato A nella legge regionale n. 86/2016). - 1. Nella legge regionale n. 86/2016 e' inserito l'allegato A (Ambiti territoriali).».

Art. 44

Vendita all'ingrosso e al dettaglio.
Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 62/2018

1. Nel primo periodo del comma 2, dell'art. 26 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), dopo le parole: «previa comunicazione al SUAP» sono inserite le parole: «o alla CCIAA».».

Art. 45

Modifiche all'allegato A
della legge regionale n. 62/2018

1. Nell'allegato A alla legge regionale n. 62/2018 al punto «2. Area commerciale metropolitana Livorno - Pisa», nell'elencazione dei comuni inseriti in tale area, il Comune di «Lorenzana» e' sostituito dal Comune di «Crespina Lorenzana».

Capo V Istruzione e formazione

Art. 46

Anagrafe regionale degli studenti.
Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 5 dell'art. 7-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali».

2. Al comma 7 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2002 le parole: «di cui al decreto legislativo n. 196/2003» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di trattamento dei dati personali».

Art. 47

Istruzione e formazione professionale.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 32/2002

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituita dalla seguente:

«b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) nel rispetto delle modalita' realizzative definite dagli accordi tra la regione e l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 61/2017.».

2. La lettera b) del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituita dalla seguente:

«b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017, per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale.».

3. Al comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «in via sperimentale» sono soppresse.

Art. 48

Modalita' di attuazione dell'offerta di formazione professionale.
Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 32/2002.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 32/2002, le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)».

Art. 49

Modalita' di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 32/2002.

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 le parole: «gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate».

Art. 50

Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 32/2002.

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 32/2002, le parole: «di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla normativa statale vigente».

Capo VI Mobilità e infrastrutture

Art. 51

Disposizioni procedurali in materia di viabilità'.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998

1. Al comma 1-ter dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo le parole: «una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)».

Capo VII Programmazione regionale

Art. 52

Programmi e piani in corso.
Modifiche all'art. 91 della legge regionale n. 39/2000

1. Al comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) la parola: «Programma» e' sostituita dalla seguente: «piano».

Art. 53

Programmazione delle strategie di semplificazione.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2009

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/2009 le parole: «di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria

regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

Art. 54

Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 40/2009.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «di cui all'art. 5-sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 12 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)».

Art. 55

Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 40/2009.

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 40/2009 le parole: «In deroga a quanto previsto dall'art. 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'art. 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

2. Al comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 40/2009 le parole: «86 della legge regionale n. 1/2005» sono sostituite dalle seguenti: «149 della legge regionale n. 65/2014».

Art. 56

Rischio sismico. Strumenti ed attivita'.
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 58/2009

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole: «95 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)» sono sostituite dalle seguenti: «156 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

Art. 57

Funzioni regionali. Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 35/2011

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) le parole: «ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».

Art. 58

Tipologia e programmazione degli interventi.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2013

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla legge regionale n. 35/2000, alla legge regionale n.

22/2002 ed alla legge regionale n. 32/2002) e' sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi sono previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».

2. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 34/2013 le parole «di programmazione economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di economia e finanza regionale (DEFER)».

Capo VIII Sanità e coesione sociale

Art. 59

La programmazione di area vasta. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: «L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)» sono sostituite dalle seguenti: «L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)».

Art. 60

Strumenti e procedure di valutazione.

Modifiche all'art. 20-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 20-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «l'Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)».

Art. 61

Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 40/2005.

1. Il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«12. Non e' consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.».

Art. 62

Le strutture regionali del governo clinico.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera d) del comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l'incarico e' conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all'art. 43-bis;».

Art. 63

Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell'art. 43-bis nella legge regionale n. 40/2005.

1. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 43-bis (Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno). - 1. Il conferimento dell'incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.

2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico e' regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di decadenza e revoca dell'incarico.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unita' sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa gia' assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.».

Art. 64

Ufficio di coordinamento. Modifiche all'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «, con funzioni di segretario» sono soppresse.

Art. 65

Comitato tecnico scientifico. Modifiche all'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005 le parole: «, comma 1, lettere a), b), c), f) g), h) ed i)» sono soppresse.

Art. 66

Struttura di supporto dell'Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all'art. 49-septies della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 2 dell'art. 49-septies della legge regionale n. 40/2005 le parole «con funzioni di segretario del Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «che svolge funzioni di segretario dell'ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico».

Art. 67

La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «dall'ISPO di cui alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica «CSPO») sono sostituite dalle seguenti «dall'ISPRO di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica «ISPRO»)».

Art. 68

Istituzione e natura giuridica dell'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all'art. 100 della legge regionale n. 40/2005.

1. Al comma 1 dell'art. 100 della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: 'aziende sanitarie' sono inserite le seguenti: 'di cui al titolo IV capo I'.

Art. 69

Norma finanziaria.

Modifiche all'art. 143 della legge regionale n. 40/2005

1. Nell'alinea del comma 2-ter dell'art. 143 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Capo IX Urbanistica

Art. 70

Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 65/2014.

1. Il comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e' sostituito dal seguente:

«6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato richiede alla regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 alla quale partecipano la regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonche', su indicazione della regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.».

Art. 71

Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 65/2014.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato e' richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.».

Art. 72

Correzione errore materiale.

Modifiche all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2 dell'art. 134 della legge regionale n. 65/2014 dopo le parole: «all'art. 70, comma 3, lettera a)» le parole: «ed e)» sono sostituite dalla seguente: «e».

Art. 73

Commissioni per il paesaggio in forma associata.

Modifiche all'art. 153 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 5 dell'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente:

«5-bis. Il divieto di nomina come membro della commissione e' relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti gia' precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa.».

Art. 74

Correzione errori materiali.

Modifiche all'art. 229 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 2-bis dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «comma 1» sono sostituite, nelle tre occasioni in cui ricorrono, dalle seguenti: «comma 2».

2. Al comma 3 dell'art. 229 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «operativo ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «operativo ai sensi del comma 2».

Art. 75

Correzione errori materiali e precisazione terminologica.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/2018

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni». Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014) le parole: «ai piani diretti» sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 gennaio 2019

ROSSI

(Omissis).

